

CIRCOLARE INFORMATIVA

AGGIORNAMENTI FISCALI E SOCIETARI



STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

marzo 2018

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE (DM 1° MARZO 2018)

- Il decreto ministeriale 1° marzo 2018 stabilisce il rinnovo automatico per il consolidato fiscale nazionale al termine del triennio di validità dell'opzione, a meno che la stessa non sia espressamente revocata in dichiarazione dei redditi.
- Il nuovo decreto sostituisce il precedente del 9 giugno 2004; tale revisione si è resa necessaria a seguito alle modifiche previste dall'articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e) del Dl 193/2016 che ha introdotto un regime di rinnovo automatico per una serie di regimi opzionali, tra cui quello del consolidato fiscale nazionale.
- In sostanza, per le imprese che hanno optato per il consolidato fiscale per il triennio 2015-2017, il regime di tassazione di gruppo si rinnoverà automaticamente per il triennio 2018-2020, a meno che in Redditi 2018 la controllante non effettui la revoca espressa dell'opzione, attraverso la compilazione del quadro OP, sezione II, del modello Redditi SC.
- In caso di rinnovo automatico del consolidato, il quadro OP va compilato dalla consolidante solo per comunicare l'eventuale modifica del criterio utilizzato per l'attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione) alle società che le hanno prodotte.

SEGUE

- Il nuovo decreto prevede inoltre che, in caso di revoca dell'opzione, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, sempre nell'ambito della dichiarazione con cui si esercita la revoca dell'opzione

TRANSFER PRICING (RISPOSTA ASSONIME N. 4/2018)

- Assonime ha pubblicato l'intervento n. 4/2018, in risposta alla consultazione pubblica in merito agli schemi dei provvedimenti attuativi riguardanti la disciplina dei prezzi di trasferimento e, in particolare, in ordine allo schema di decreto ministeriale richiamato dal nuovo comma 7 dell'art. 110 del Tuir, nonché allo schema di provvedimento direttoriale previsto dall'art. 31-quater del Dpr n. 600/1973.
- L'associazione osserva che le linee guida Ocse prevedono che l'impresa indipendente, per essere considerata comparabile, non deve presentare perdite «ricorrenti». In sede di verifica si assiste alla frequente esclusione di soggetti in perdita dalla selezione dei soggetti comparabili, anche se la perdita sussiste per un solo anno. Assonime sostiene dunque che non andrebbero automaticamente escluse dai soggetti comparabili tutte le società che, per occasionali periodi di imposta, si presentino fisiologicamente in perdita, salvo naturalmente che la perdita non sia espressione di un fenomeno patologico.
- Il documento si sofferma anche sulla validità temporale dei dati utilizzati per le rettifiche da parte dell'amministrazione finanziaria. Andrebbe chiarita la necessità di condurre l'analisi di comparabilità sulla base dei dati che erano nella disponibilità dell'impresa nel periodo in cui l'operazione sottoposta al controllo è stata realizzata in quanto l'assenza di coincidenza temporale in ordine alla disponibilità dei dati può condurre l'amministrazione finanziaria ad un risultato che l'operatore economico non avrebbe potuto mai ricavare con i dati a propria disposizione all'epoca dell'operazione.

SEGUE

- Assonime sottolinea inoltre la necessità dell'inserimento espresso dell'obbligo in capo all'ufficio di motivare specificamente le ragioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato la necessità di utilizzare comparabili diversi da quelli utilizzati dal contribuente, così come la scelta di un diverso metodo di determinazione del prezzo di libera concorrenza.
- Il documento si sofferma inoltre sull'articolo 6 della bozza in consultazione, dove si stabilisce che un'operazione si considera conforme al principio di libera concorrenza qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo che risulta dall'applicazione del metodo più appropriato. Secondo l'Associazione, il principio di carattere generale per cui tutti i valori dell'intervallo sono considerati valori di libera concorrenza dovrebbe comportare il superamento della discutibile prassi dell'amministrazione finanziaria secondo cui, invece, il posizionamento del contribuente dovrebbe attestarsi sulla c.d. "mediana". Proprio al fine di chiarire ogni residuo dubbio sulla questione, il documento suggerisce di prevedere espressamente che, nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria determini un diverso intervallo rispetto a quello individuato dal contribuente (ad esempio, per l'utilizzo di differenti comparabili), la rettifica comporti esclusivamente il «riposizionamento» dell'indicatore finanziario dell'operazione sul valore dell'intervallo individuato dall'amministrazione finanziaria più vicino a quello individuato, a suo tempo, dal contribuente.

INTEGRATIVA «LUNGA» RETROATTIVA (SENTENZA 3819/1/2017 CTR LOMBARDIA)

- Secondo la sentenza 3819/1/2017 della Ctr Lombardia, che sovverte la decisione di primo grado contraria al contribuente, la dichiarazione integrativa a favore presentata dal contribuente è efficace anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo anche per le ipotesi anteriori al nuovo testo dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr n. 322/1998, come modificato dall'articolo 5 del Dl 193/2016.
- Se oggi, stante il nuovo testo della disposizione emergente dal Dl 193/2016, il tema non è in discussione per le dichiarazioni presentate a partire dal 24 ottobre 2016, il contenzioso resta elevato su tutte le ipotesi precedenti, poiché l'Agenzia non riconosce la retroattività delle modifiche, come emerge dalla risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-12023 del 2 agosto 2017.
- Il tema divide la giurisprudenza: a favore del contribuente, oltre alla sentenza in commento, si sono espresse Ctp Lodi 5/1/2017, Ctp Reggio Emilia 160/2/2017, Ctp Milano 1691/3/2017; contrarie alla retroattività, invece, Ctr Liguria 14/1/2017 e Cassazione 23796/2017.

CREDITO IVA LEGITTIMO SE SI DIMOSTRANO I REQUISITI, ANCHE SE LA DICHIARAZIONE VIENE PRESENTATA IN RITARDO O È OMESSA (ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 6488)

- L'Agenzia delle Entrate notificava ad una società una cartella di pagamento con cui pretendeva il versamento di IVA in conseguenza del disconoscimento del credito derivante dall'esercizio precedente; il contribuente, infatti, aveva presentato tardivamente la dichiarazione di tale esercizio e, pertanto, l'Ufficio rideterminava il debito.
- Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Ctp rilevando che erano già stati forniti all'Ufficio i dati necessari per il riconoscimento del diritto. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso mentre la Ctr riteneva legittimo il comportamento dell'Agenzia.
- Il contribuente ricorreva dunque per Cassazione e i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso richiamando innanzitutto la pronuncia delle Sezioni unite (17757/2016) secondo cui in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta va riconosciuta se sono rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, il cui onere probatorio è a suo completo carico. È poi il giudice di merito a valutare, da tutti gli elementi prodotti, l'effettiva spettanza del diritto. Nella specie, rileva la Cassazione, non emergono fatti bisognosi di prova, perché l'Agenzia non contesta l'esistenza del credito ma incentra la propria eccezione soltanto sulla circostanza formale dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale.

SEGUE

- Anche la stessa Agenzia delle Entrate, con due circolari (34/2012 e 21/2013), aveva già invitato i propri uffici a verificare la sussistenza del diritto di credito a prescindere dall'eventuale omessa dichiarazione.

Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerarsi esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

www.simonelliassociati.it